



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

SEZIONE FALLIMENTARE

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Il Giudice,

visto la proposta di piano di concordato minore presentata nell'interesse dei sig.ri LORENZO AQUILINO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e ANTONINA DI MATTEO, nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] entrambi residenti in Campofelice di Roccella (PA), via [REDACTED] [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Pia Maria Manzella;

visti gli artt. 74,75 e 76 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (in proseguo C.C.I.I.);

visto, in particolare, l'art. 78, comma 1, C.C.I.I., ai sensi del quale il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.;

rilevato che nella fattispecie in esame, alla luce della relazione depositata dall'O.C.C. nonché dalla documentazione allegata, il piano proposto risulta ammissibile ai sensi degli artt. 74, 76 e 77, C.C.I.I.;

visto, parimenti, l'art. 78, comma 1, lett. d), C.C.I.I., in forza del quale con il decreto di cui al comma 1 il giudice, su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

considerato che il ricorrente ha formulato, in sede di ricorso, tale ultima istanza, onde garantire la continuità aziendale funzionale all'adempimento delle obbligazioni indicate nella proposta di concordato;

FISSA

l'udienza del 25.1.2023, ore 10.30 per le determinazioni circa l'omologazione del concordato proposto e onera l'OCC di depositare una relazione sull'esito del voto almeno dieci giorni prima la data dell'udienza.

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. d), C.C.I.I., sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

## ASSEGNA

ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

## DISPONE

la pubblicazione del presente decreto, con spese a carico dei debitori istanti, mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa

## AVVERTE

che ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente decreto debba essere trascritto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti.

## AVVISA

che all'esito dell'udienza di cui sopra, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, in mancanza di contestazioni, il giudice provvederà ad omologare il concordato con sentenza, dichiarando chiusa la procedura.

## ONERA

l'O.C.C. a curare l'esecuzione del presente decreto.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 03/11/2022

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi